



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice est.**
dott. Luca Fuzio - **Giudice**

nel procedimento n. 220/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Paolo Collini (C.F.: CLLPLA57L04L174V) nato a Tione di Trento (TN) il 04/07/1957, e residente a [redacted] (BG) in [redacted] n. 4/D, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Pietro Maria Aiello (c.f. LLAPRM67L23I754V), fax 091777838, pec: pietromariaaiello@pecavvpa.it) con studio in Treviolo (BG) alla via Degli Aceri n. 56 e presso il medesimo elettivamente domiciliato

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Paolo Collini per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente nel comune di [redacted] (BG) in [redacted] n. 4/D, e

Firmato Da: CONCA BRUNO GIAN PIO Emesso Da: INFECAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1086b8 - Firmato Da: COLUCCIA CLELIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f9313596cde6e69af9e3c1109ca0130f9
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A TE Serial#: 48f1613d4cc0f19d

quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente, ai fini del procedimento in esame, riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente, nella veste di consumatore, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dall'Avv. Piera Pellerinelli;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa [redacted] derivante per lo più da debiti contratti dal sig. Paolo Collini quale legale rappresentante della società [redacted];

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che il sig. Collini Paolo, secondo quanto allegato, non è titolare di alcun bene immobile, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato assunto con la qualifica di [redacted] presso la società [redacted] e percepisce una retribuzione netta mensile di circa euro [redacted];

tenuto conto, con riguardo ai pignoramenti dello stipendio, che gli stessi, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Il sig. Paolo Collini è proprietario del seguente bene mobile registrato: [redacted], targata [redacted], immatricolazione [redacted], chilometri percorsi [redacted], acquistata dall'odierno debitore in data 18/04/2018 al prezzo di euro [redacted], valore attuale circa euro [redacted], di cui si chiede l'esclusione dalla procedura per motivi lavorativi.

Il ricorrente è altresì titolare del conto corrente di corrispondenza: - [redacted] corrente dapprima presso [redacted] (conto corrente n. [redacted] divenuto dal 01/05/2021 C [redacted] -conto corrente n. [redacted];



- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Paolo Collini** (C.F.: CLLPLA57L04L174V) nato a Tione di Trento (TN) il 04/07/1957 e residente a [redacted] (BG) in [redacted] [redacted]

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
- nomina liquidatore l'Avv. Piera Pellegrinelli;
- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che sia appreso e vincolato alla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1/5 del reddito mensile, a qualsiasi titolo pervenuto con obbligo del ricorrente di rendicontazione;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **Collini Paolo**;
- in merito all'esclusione dalla procedura dell'autovettura Volvo V50, targata DJ715AH si riserva la decisione al futuro esame da parte del liquidatore in merito all'utilità della stessa volta alla vendita o alla rottamazione;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma



in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 06.09.2023

Il Giudice Est.

dott. Bruno Conca

Il Presidente

dott. Laura De Simone